

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO DEL LAVORO

Palermo li 24 febbraio 2003

Protocollo n° 357/ URL

CIRCOLARE N. 3/2003 – GURS n.13 del 21/03/2003

Oggetto : Decreto leg.vo 19 dicembre 2002, n.297 - Nuove norme in materia di collocamento e di servizi all'impiego.-

Al dirigente generale  
del dipartimento Agenzia reg.le Impiego

Al dirigente generale  
del dipartimento formazione prof.le

Al dipartimento lavoro

LORO SEDE

Al direttore del Servizio  
Ufficio regionale del lavoro

Ai direttori dei Servizi  
Uffici provinciali del lavoro

LORO SEDI

E p.c. Alla Presidenza della Regione  
- Segreteria Gen.le  
PALERMO

Agli Assessorati della  
Amministrazione Regionale  
LORO SEDE

Al direttore del Servizio  
Ispettorato reg.le del Lavoro

Ai direttori dei Servizi  
Ispettorati prov.li del lavoro  
LORO SEDE

Alla Sede Reg.le INPS della Sicilia

Alla Sede Reg.le INAIL della Sicilia  
LORO SEDE

Alla Segreteria amministrativa della  
Commissione reg.le per l'impiego  
S E D E

Agli enti reg.li di formazione prof.le  
LORO SEDE

Alle OO.SS. dei lavoratori  
SEDI REGIONALI

Alle Associazioni dei datori di lavoro  
SEDI REGIONALI

All'Ordine dei Consulenti del  
Lavoro

All'Ordine dei Dottori  
Commercialisti

All'Ordine dei Ragionieri  
Commercialisti  
SEDI PROVINCIALI

All'Associazione Naz.le Consulenti  
Del Lavoro  
-Consiglio Reg.le Sicilia  
P A L E R M O

Agli Istituti di Patronato  
legalmente riconosciuti  
SEDI REGIONALI

Sulla GURI n.11 del 15\1\2003 è stato pubblicato il decreto legislativo in oggetto, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n.181 del 21 aprile 2000, in materia di disciplina del collocamento e di organizzazione e gestione dei servizi pubblici all'impiego.

Atteso il carattere innovativo della precitata normativa, si ritiene opportuno, sentita la commissione regionale per l'impiego, fornire alcune indicazioni generali di carattere applicativo.

## 1) PRINCIPI ISPIRATORI DEL SISTEMA

La nuova normativa, nel quadro degli indirizzi dettati dall'Unione Europea, intesi a conferire alle strutture pubbliche del collocamento un ruolo propulsivo e dinamico, al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e contrastare i fenomeni della disoccupazione giovanile e di lunga durata-, introduce disposizioni innovative in ordine alla sussistenza dello stato di disoccupazione, connotato non più soltanto dalla presenza di situazioni oggettive, legate alla perdita o, comunque, alla mancanza, di occupazione, bensì anche dalla propensione del soggetto alla ricerca attiva di essa, con la conseguente disponibilità a svolgere immediatamente attività lavorativa.

A tale concezione si riconnettono nuovi istituti, quali interviste periodiche, colloqui di orientamento, proposte di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o riqualificazione professionale ed altre misure di politica attiva del lavoro, miranti a verificare, appunto, l'effettiva disponibilità sopra cennata.

Il quadro sopra delineato trova piena rispondenza nelle linee di riforma contenute nel "Masterplan dei servizi pubblici all'impiego della regione siciliana" e nel relativo progetto integrato, là dove si individuano gli obiettivi, le caratteristiche e le attività cui devono rispondere, in conformità agli orientamenti europei ed agli "standards" dettati a livello nazionale, la nuova organizzazione e gestione dei medesimi servizi, chiamati a svolgere in particolar modo azione di accoglienza, orientamento, informazione, consulenza, supporto, al fine di fornire ai soggetti che interagiscono nel mercato del lavoro una migliore conoscenza delle normative, delle misure e delle opportunità, cui è possibile fare ricorso per favorire lo sviluppo della occupazione.

## 2) DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA'.

Il primo adempimento in ordine temporale, previsto dal decreto legislativo, è costituito dalla dichiarazione che i soggetti interessati debbono rendere ai sensi del DPR n.445/2000, presentandosi, entro 180 gg. dall'entrata in vigore del medesimo decreto e pertanto entro il 29 luglio 2003, al "servizio competente per territorio", come tale intendendosi quello nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del soggetto; dichiarazione attestante l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

La dichiarazione, redatta in duplice copia sull'accluso modello, debitamente sottoscritta dall'interessato, dovrà essere presentata personalmente dallo stesso, corredata di fotocopia del documento d'identità, alle strutture a ciò abilitate, di cui al punto 3).

L'interessato che produce la dichiarazione deve essere in possesso dell'età minima richiesta, ai sensi della vigente normativa (legge n. 977 del 1967), per lo svolgimento di attività lavorativa.

Copia della dichiarazione sarà restituita all'interessato, con l'indicazione della data di avvenuta presentazione, a firma del responsabile della struttura.

Si rammenta, con l'occasione, che ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto leg.vo n. 181/2000: "Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari ed i gestori di pubblici servizi lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dagli interessati", salve le verifiche demandate, ai sensi della vigente normativa, agli organi competenti alla erogazione delle prestazioni previdenziali, assistenziali, sociali, contributive e di altra natura che si ricollegano al possesso di tale status.

## 3) MODALITA' ORGANIZZATIVE

Per "servizi competenti", ai sensi del D.L. n. 297/2002, si intendono i centri per l'impiego, di cui al D.L. n. 469/97 e, pertanto, in Sicilia, in attesa della revisione della vigente legislazione regionale, le sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura ed i relativi recapiti periodici.

I medesimi uffici potranno avvalersi degli enti ed organismi di formazione professionale previsti dalla L.R. n.24 del 1976 nella misura e con i criteri che riterranno più opportuni in relazione alle

situazioni ed esigenze locali, nel quadro delle convenzioni già stipulate e di quelle in corso di perfezionamento ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.24 del 2000.

Al riguardo i competenti uffici periferici –nell'ambito delle direttive generali impartite dagli organi centrali-, provvederanno a stabilire i principi organizzativi, i compiti e le modalità di svolgimento delle attività, cui dovranno attenersi le strutture- sportelli polifunzionali, emanazione dei medesimi enti ed organismi, operanti sul territorio, i quali assicureranno la più ampia collaborazione, in vista del conseguimento del maggior grado possibile di efficacia dell'azione svolta.

In tale ambito, le citate strutture potranno assolvere ad un utile azione di affiancamento e di sostegno, in termini di risorse, oltre che strumentali, umane, ferma restando la titolarità degli organi ed uffici pubblici in ordine sia all'emanazione di provvedimenti che costituendo esercizio di pubbliche funzioni, sono suscettibili di incidere nella sfera giuridica dei terzi, sia all'esercizio dei compiti di coordinamento e controllo sul complesso delle strutture ed attività chiamate alla gestione dei servizi.

I predetti uffici avranno cura di rappresentare tempestivamente agli organi centrali eventuali esigenze organizzative, così da potere rafforzare la rete degli sportelli, là dove necessario, e/o di provvedere ad una diversa dislocazione territoriale dei servizi, anche attraverso l'istituzione di strutture mobili e/o itineranti, segnalando tempestivamente eventuali disfunzioni e formulando proposte per la loro eliminazione.

I medesimi enti ed organismi designeranno, per ciascuno sportello, o per un nucleo di sportelli, in relazione alle esigenze funzionali, un proprio rappresentante, incaricato di intrattenere i rapporti con i predetti uffici.

#### 4) MANTENIMENTO E PERDITA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE.

Vengono dettate nuove disposizioni, circa i requisiti e le condizioni che determinano il mantenimento e la perdita dello stato di disoccupazione, le quali prevedono:

- a) Conservazione dello stato di disoccupazione, in caso di svolgimento di attività lavorativa che assicuri un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (ferma restando la diversa disciplina stabilita, per i soggetti che partecipano ad attività socialmente utili, dall'art. 8, commi 2 e 3, del decreto leg.vo 1 dicembre 1997, n. 468);
- b) Perdita dello stato di disoccupazione, nei seguenti casi:
  - mancata presentazione senza giustificato motivo, alla convocazione dei servizi del collocamento, nell'ambito della succitate misure di prevenzione;
  - rifiuto, senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, o determinato, o di lavoro temporaneo ai sensi della legge n. 196 del 1997, con durata del contratto a termine, o della missione, superiore a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dai competenti organi della Regione;
- c) Sospensione dello stato di disoccupazione, in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo, di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi, se si tratta di giovani.

La nuova disciplina appare coerente con le linee generali già espresse - secondo cui lo stato di disoccupazione comporta l'effettiva disponibilità a svolgere attività lavorativa - , posto che il mantenimento e la perdita dello stesso dipendono dall'accettazione o, viceversa, dal rifiuto immotivato, di un'offerta di lavoro congrua, in quanto avente le caratteristiche individuate dalle norme e dai criteri stabiliti dai competenti organi deliberativi delle regioni.

## 5) COMUNICAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad inoltrare ai competenti organi - secondo modalità da definirsi con apposito decreto interministeriale -, le comunicazioni riguardanti le assunzioni, la cessazione e trasformazione dei rapporti di lavoro, nelle varie tipologie, nonché le attività lavorative non qualificate come rapporto di lavoro subordinato; comunicazioni valesvoli ai fini della costituzione del SIL e delle verifiche sullo stato di disoccupazione. Nelle more, continuerà ad applicarsi l'art. 9 bis della legge n. 608/96, per le parti non abrogate.

## 6) MODALITA' DI ASSUNZIONE

- a) Per il settore pubblico, resta in vigore la normativa previgente, applicabile in Sicilia in forza dell'art. 1 della L.R. n. 12 del 1991.

Relativamente al c.a. 2003, si procederà agli avviamenti sulla scorta delle graduatorie formulate con riferimento al 31\12\2002, in conformità alla normativa ed ai criteri vigenti a tale data.

Restano ferme le procedure di avviamento tra i presenti, secondo quanto a suo tempo deliberato dalla CRI.

Per gli anni successivi, si fa riserva di ulteriori indicazioni, anche in relazione agli orientamenti che emergeranno in sede ministeriale, pur manifestandosi l'esigenza di una revisione della normativa in materia, secondo principi coerenti con il sistema introdotto dalla nuova disciplina, - che mira a qualificare gli organi pubblici come strutture erogatrici di servizi, affrancandoli dalle logiche della vecchia gestione burocratica.

- b) Il D.L. n. 297/2002 riconferma il principio dell'assunzione diretta, già sancito dalla legge n. 608/96, per i datori di lavoro privati, e gli enti pubblici economici, salva, per questi ultimi, l'assunzione per pubblico concorso, ove prevista dai rispettivi statuti,, ferme restando le normative speciali concernenti i lavoratori extracomunitari, i lavoratori italiani da assumere o trasferire all'estero ed i disabili.

Viene altresì ridotto da un anno a sei mesi il limite temporale entro cui (Art. 15, comma 6, della legge n. 264/49), può farsi valere, da parte dei lavoratori licenziati per riduzione di personale, la precedenza nell'assunzione presso la medesima azienda.

## 7) ABROGAZIONE DI NORME

Il D.L. 297/2002 ha soppresso le liste di collocamento, anche speciali, ad eccezione di quelle dello spettacolo ( art. 1 D:P.R. n. 2053 del 1963), di quelle di mobilità (art. 6 legge n. 223/91) e di quelle dei disabili (art. 8 legge n. 68/99), abrogando altresì numerose disposizioni in materia di collocamento connesse con il precedente sistema basato sulle liste, tra cui la legge n. 112 del 1935, con il conseguente venir meno del libretto di lavoro, al cui rilascio le amministrazioni comunali non dovranno, pertanto, fare più luogo.

## 8) SCHEDA ANAGRAFICA E SCHEDA PROFESSIONALE

Alla scomparsa delle liste e del libretto di lavoro si accompagna l'istituzione della scheda anagrafica e della scheda professionale, per le quali, in attesa dell'emanazione del nuovo decreto interministeriale previsto dal D.L. n. 297/2002, continuano provvisoriamente ad utilizzarsi i modelli approvati con decreti ministeriali in data 30.5.2001.

La scheda anagrafica e la scheda professionale costituiscono la base dei dati del Sistema informativo lavoro (SIL) nazionale, ponendosi altresì quali strumenti conoscitivi indispensabili per

la gestione delle nuove misure di politica del lavoro, i cui servizi devono tendere a migliorare le opportunità di lavoro, di formazione e di fruizione degli interventi preordinati dal vigente ordinamento, anche attraverso il coinvolgimento attivo dei soggetti che operano nel mercato del lavoro.

Attesa, tuttavia, l'esigenza di acquisire preventivamente le strumentazioni occorrenti per l'informatizzazione di tali documenti in tempo reale, si fa riserva di ulteriori indicazioni in ordine alle relative modalità di presentazione.

In tale ambito saranno promosse opportune iniziative per attivare contestualmente talune misure di politica del lavoro ed in primo luogo i colloqui di orientamento.

## 9) REFLUENZE SULL'ORDINAMENTO REGIONALE

La nuova disciplina, entrata in vigore il 30 gennaio 2003, ha reso del tutto inoperanti, e non più applicabili, le norme regionali che richiamano, o comunque presuppongono, il sistema delle liste di collocamento, nonché gli istituti ad esse connessi.

Tanto, anche, in relazione al carattere innovativo del D.L. n.297/2002 ed alla necessaria connessione esistente tra i vari aspetti da esso disciplinati, che comporta l'esigenza di una applicazione complessiva ed unitaria.

Diverse soluzioni, infatti, creerebbero incertezze e ritardi, che rischierebbero di penalizzare la Sicilia e di compromettere i processi di riforma, cui in precedenza si è fatto riferimento.

Non sfugge, nemmeno, la considerazione che, altrimenti, si profilerebbero gravi ipotesi di discriminazione tra i lavoratori siciliani e quelli di altre regioni, in una materia attinente alla sfera degli "status" personali, tra cui rientra lo stato di disoccupazione.

In omaggio ad un fondamentale principio di continuità, alla attuazione del nuovo sistema normativo faranno luogo, intanto -in attesa della adozione di provvedimenti legislativi di riordino dei servizi dello impiego-, gli organi in atto esistenti, previsti dalla L.R. n.36/90, secondo le rispettive competenze. Al riguardo le Sezioni circoscrizionali per l'impiego, avvalendosi anche dei recapiti periodici, attueranno le nuove procedure, attenendosi alle disposizioni impartite dalle commissioni circoscrizionali, nell'ambito delle direttive e dei criteri stabiliti dall'assessore regionale al lavoro e dalla Commissione regionale per l'impiego, in conformità all'art.2 della L.R. n.36/90. Restano, altresì, fermi i compiti assegnati agli organi collegiali di livello prov.le, secondo quanto previsto dall'art.8 della L.R. n.36/90.

Per quanto concerne, in particolare, gli obiettivi, i criteri e gli indirizzi operativi che le regioni sono chiamate ad adottare in materia, ai sensi del decreto leg.vo n.297/2002, i relativi poteri deliberativi devono ritenersi demandati alla commissione regionale per l'impiego istituita dalla L.R. 5 marzo 1979, n.18 e successive modifiche, cui, nella qualità di organo di governo del mercato del lavoro e di sede permanente di concertazione delle parti sociali in materia di politiche del lavoro, sono stati attribuiti, con l'art. 11 della L.R. n. 24 / 2000, i compiti delle commissioni tripartite e degli organismi istituzionali, previsti dall'art.4 del decreto leg.vo n.469 del 1997.

Restano, infine, in vigore le norme regionali di carattere speciale, e segnatamente quelle inerenti il collocamento dei lavoratori forestali, di cui alla L.R. n. 16 del 1996 e successive modifiche e integrazioni e, pertanto, le attribuzioni specificatamente assegnate alle commissioni provinciali da tale legge richiamate, le quali continueranno a svolgere i loro compiti, nelle more della auspicata revisione della normativa in materia.

I competenti uffici procederanno all'esame della normativa di settore, nazionale e regionale, così da operare la ricognizione di quella in atto vigente, alla luce delle innovazioni intervenute, anche al fine della emanazione delle ulteriori direttive che si rendessero necessarie.

In linea generale, devono considerarsi non più vigenti, nella regione, le norme statali, ora abrogate, le quali avevano ricevuto immediata applicazione in Sicilia, in quanto compatibili con l'ordinamento regionale (ad es. artt. 13 e 18 della legge n. 56/87; art. 33 della legge n. 300/70).

La relativa disciplina potrà trovare collocazione nell'ambito di provvedimenti legislativi di riordino della materia, salvi gli interventi adottabili in via amministrativa da parte della commissione regionale per l'impiego, nell'esercizio dei propri poteri di indirizzo.

#### 10) PROGRAMMI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE

In considerazione dell'esigenza di realizzare le necessarie uniformità metodologiche - dovendo i dati confluire nel sistema operativo del SIL nazionale, nel quadro della valorizzazione degli strumenti informatici espressamente prevista dal D.L. n. 297/2002 -, sono state raggiunte le opportune intese per l'acquisizione dei programmi ministeriali, al fine di consentire, attraverso l'informatizzazione della documentazione di cui al punto 8), l'avvio delle procedure per l'attuazione del nuovo sistema.

L'operatività dei programmi sarà verificata preventivamente con la attiva partecipazione degli uffici periferici.

La sperimentazione di detti programmi presenta, in Sicilia, condizioni particolarmente favorevoli, in quanto la titolarità da parte della regione delle competenze e funzioni in materia di servizi dell'impiego consente alle competenti strutture nazionali di dialogare con un'unica realtà istituzionale.

Gli uffici periferici forniranno, inoltre, i necessari elementi conoscitivi, a completamento delle ricognizioni già effettuate, così da potere preordinare gli interventi volti alla acquisizione delle ulteriori attrezzature occorrenti, utilizzando a tal fine le risorse finanziarie disponibili. In particolare essi comunicheranno ai competenti organi centrali il numero delle apparecchiature informatiche funzionanti, con le specifiche dei sistemi in uso, nonché di quelle ancora occorrenti, indicando le relative caratteristiche tecniche.

#### 11) ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

Nel quadro delle riunioni che i direttori degli UPL promuoveranno con i responsabili dei competenti uffici, allo scopo di illustrare le norme e procedure ora in vigore, particolare attenzione dovrà dedicarsi al coinvolgimento ed alla sensibilizzazione del personale in ordine ai nuovi compiti cui sono chiamati i servizi dell'impiego, in attesa degli interventi di riqualificazione previsti dal "Masterplan", che dovranno portare alla creazione di profili innovativi, dotati di specifica professionalità nel settore.

I Servizi provinciali del lavoro adotteranno ogni iniziativa idonea a promuovere la più ampia conoscenza delle nuove normative, nonché della presente circolare, indicando apposite conferenze di servizi ed in tale ambito avranno cura di instaurare un costante raccordo e rapporti di fattiva collaborazione con le forze economiche, sociali ed istituzionali presenti sul territorio, al fine di realizzare il massimo grado di consenso e compartecipazione alle iniziative.

I medesimi Servizi, tenuto conto degli aggravii cui saranno sottoposti gli uffici, specie nella prima attuazione della nuova normativa, a causa dell'elevato numero di disoccupati, predisporranno tutte le misure organizzative che si renderanno opportune, al fine di individuare le modalità operative ed i tempi relativi all'espletamento degli adempimenti richiesti, nel rispetto delle legittime aspettative degli interessati, scaturenti dalla medesima normativa.

Gli uffici centrali e periferici nell'amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze, adotteranno e/o proporranno allo scrivente le misure organizzative e di altra natura che si rendano necessarie o opportune, realizzando la massima sinergia, in vista della ottimizzazione dei risultati.

f.to  
L'ASSESSORE  
(On. Raffaele Stancanelli )